

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 15 aprile 2010

**recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2010) 1850]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/221/UE)

(GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Decisione 2010/761/UE della Commissione del 7 dicembre 2010	L 322	47	8.12.2010
► <b><u>M2</u></b>	Decisione 2011/187/UE della Commissione del 24 marzo 2011	L 80	15	26.3.2011
► <b><u>M3</u></b>	Decisione di esecuzione 2011/403/UE della Commissione del 7 luglio 2011	L 180	47	8.7.2011
► <b><u>M4</u></b>	Decisione di esecuzione 2011/825/UE della Commissione dell'8 dicembre 2011	L 328	53	10.12.2011
► <b><u>M5</u></b>	Decisione di esecuzione 2012/786/UE della Commissione del 13 dicembre 2012	L 347	36	15.12.2012
► <b><u>M6</u></b>	Decisione di esecuzione 2013/213/UE della Commissione del 29 aprile 2013	L 120	16	1.5.2013
► <b><u>M7</u></b>	Decisione di esecuzione 2014/12/UE della Commissione del 14 gennaio 2014	L 11	6	16.1.2014
► <b><u>M8</u></b>	Decisione di esecuzione 2014/250/UE della Commissione del 29 aprile 2014	L 132	79	3.5.2014
► <b><u>M9</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2015/278 della Commissione del 18 febbraio 2015	L 47	22	20.2.2015
► <b><u>M10</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2016/169 della Commissione del 5 febbraio 2016	L 32	158	9.2.2016
► <b><u>M11</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2018/998 della Commissione del 12 luglio 2018	L 178	9	16.7.2018
► <b><u>M12</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2018/2014 della Commissione del 14 dicembre 2018	L 322	55	18.12.2018
► <b><u>M13</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2020/2111 della Commissione del 16 dicembre 2020	L 427	14	17.12.2020

**▼B****DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 15 aprile 2010**

**recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio**

*[notificata con il numero C(2010) 1850]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2010/221/UE)

**▼M2***Articolo 1***Oggetto e campo di applicazione**

La presente decisione approva le misure nazionali degli Stati membri indicati negli allegati I, II e III volte a limitare l'impatto e la diffusione di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

**▼B***Articolo 2***Approvazione di determinate misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie non elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE**

1. Gli Stati membri e le loro regioni indicati nella seconda e quarta colonna della tabella dell'allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna di tale tabella («zone indenni da malattia»).

2. Gli Stati membri indicati nel paragrafo 1 possono esigere che le partite di animali sottoindicate, introdotte in una zona indenne da malattia, soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) e b), per le malattie da cui essa è considerata indenne:

a) gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere conformi alle:

i) condizioni per l'immissione sul mercato di cui all'articolo 8 *bis*, del regolamento (CE) n. 1251/2008;

ii) condizioni d'importazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

iii) condizioni di transito di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

b) gli animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi devono essere conformi alle:

i) condizioni d'importazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

**▼B**

- ii) condizioni di transito e stoccaggio di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008.

*Articolo 3***Approvazione dei programmi nazionali di eradicazione concernenti alcune malattie non elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE**

1. Sono approvati i programmi di eradicazione delle malattie elencate nella prima colonna della tabella dell'allegato II, adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna di tale tabella, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna della tabella («programmi di eradicazione»).
2. Fino al ►**M10** 1° luglio 2021 ◀, gli Stati membri indicati nella tabella dell'allegato II possono esigere che le partite di animali d'acquacoltura, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), introdotte in una zona soggetta a un programma di eradicazione, siano conformi alle condizioni stabilite in detto articolo per quanto concerne le malattie oggetto del programma di eradicazione.

**▼M2***Articolo 3 bis***Approvazione dei programmi nazionali di sorveglianza concernenti l'ostreid herpesvirus 1  $\mu$ var (OsHV-1  $\mu$ var)**

1. Sono approvati i programmi di sorveglianza concernenti l'ostreid herpesvirus 1  $\mu$ var (OsHV-1  $\mu$ var) adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna della tabella dell'allegato III, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna di tale tabella («programmi di sorveglianza»).
2. Fino al ►**M8** 30 aprile 2016 ◀, gli Stati membri indicati nella tabella dell'allegato III possono esigere che le seguenti partite introdotte in una zona indicata nella quarta colonna di tale tabella siano conformi alle seguenti condizioni:
  - a) le partite di ostriche del Pacifico destinate alle zone di allevamento e di stabulazione devono essere conformi alle prescrizioni relative all'immissione sul mercato di cui all'articolo 8 *bis* del regolamento (CE) n. 1251/2008;
  - b) le partite di ostriche del Pacifico devono essere conformi alle prescrizioni relative all'immissione sul mercato, di cui all'articolo 8 *ter* del regolamento (CE) n. 1251/2008, qualora esse siano destinate a centri di spedizione e di purificazione o a impianti analoghi, prima del consumo umano, che non sono attrezzati con un sistema di trattamento degli effluenti convalidato dall'autorità competente, che:
    - i) rende inattivi i virus con involucro; oppure
    - ii) riduce a un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie al sistema idrico naturale.

**▼ M2***Articolo 4***Relazioni**

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri indicati negli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui agli articoli 2 e 3.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri indicati nell'allegato III presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate di cui all'articolo 3 *bis*.
3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono almeno informazioni aggiornate su:
  - a) i rischi significativi che le malattie nei riguardi delle quali si applicano le misure nazionali comportano per la situazione sanitaria degli animali d'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici, e la necessità e l'adeguatezza di tali misure;
  - b) le misure nazionali adottate per mantenere lo status di indenne da malattia, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell'allegato VI della decisione 2009/177/CE della Commissione <sup>(1)</sup>;
  - c) l'evoluzione del programma di eradicazione o di sorveglianza, compresi i controlli effettuati; le informazioni su tali controlli devono essere fornite utilizzando il modulo figurante nell'allegato VI della decisione 2009/177/CE.

**▼ B***Articolo 5***Sospetto e individuazione di malattie nelle zone indenni**

1. Qualora uno Stato membro indicato nell'allegato I della presente decisione sospetti la presenza di una malattia in una zona indicata nello stesso allegato come indenne da tale malattia, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell'articolo 28, nell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell'articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.
2. Se l'indagine epizootiologica conferma l'individuazione della malattia di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere e controllare la malattia.

**▼ M2***Articolo 5 bis***Sospetto e individuazione dell'ostreid herpesvirus 1  $\mu$ var (OsHV-1  $\mu$ var) nelle zone con programmi di sorveglianza**

1. Qualora uno Stato membro indicato nella tabella dell'allegato III sospetti la presenza dell'OsHV-1  $\mu$ var in una zona indicata nella quarta

<sup>(1)</sup> GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.

**▼ M2**

colonna di tale tabella, esso adotta misure almeno equivalenti a quelle stabilite nell'articolo 28, nell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e nell'articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.

2. Se l'indagine epizootiologica conferma l'individuazione dell'OsHV-1  $\mu$ var nelle zone di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri della situazione e delle misure adottate per contenere la malattia.

**▼ B***Articolo 6***Abrogazione**

La decisione 2004/453/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

*Articolo 7***Disposizioni transitorie**

Per un periodo transitorio che termina il 31 luglio 2010, le partite di animali d'acquacoltura accompagnate da un certificato sanitario rilasciato conformemente all'allegato III della decisione 2004/453/CE possono essere immesse sul mercato, a condizione che raggiungano il luogo di destinazione finale prima di tale data.

*Articolo 8***Applicabilità**

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M13**

## ALLEGATO I

**Stati membri (\*) e loro regioni considerati indenni dalle malattie indicate in tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE**

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica dell'area indenne da malattia (Stato membro, zona o compartimento)
Viremia primaverile della carpa (SVC)	Danimarca	DK	Tutto il territorio
	Irlanda	IE	Tutto il territorio
	Ungheria	HU	Tutto il territorio
	Finlandia	FI	Tutto il territorio
	Svezia	SE	Tutto il territorio
	Regno Unito (Irlanda del Nord)	UK (NI)	Irlanda del Nord
Nefrobatteriosi (BKD)	Irlanda	IE	Tutto il territorio
	Regno Unito (Irlanda del Nord)	UK (NI)	Irlanda del Nord
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Finlandia	FI	Le parti continentali del territorio
	Svezia	SE	Le parti continentali del territorio
Infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS)	Irlanda	IE	Tutto il territorio
	Finlandia	FI	I bacini idrografici di Tenojoki e Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto
	Regno Unito (Irlanda del Nord)	UK (NI)	Irlanda del Nord
Ostreid herpesvirus 1 $\mu$ var (OsHV-1 $\mu$ var)	Irlanda	IE	Compartimento 1: Sheephaven Bay Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay Compartimento 4: Streamstown Bay Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay Compartimento A: Tralee Bay Hatchery

(\*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

▼ **M13**

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica dell'area indenne da malattia (Stato membro, zona o compartimento)
	Regno Unito (Irlanda del Nord)	UK (NI)	Il territorio dell'Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough
Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)	Finlandia	FI	Le parti continentali del territorio

**▼ M9***ALLEGATO II*

**Stati membri e loro parti che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali di acquacoltura e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE**

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate
Nefrobatteriosi (BKD)	Svezia	SE	Parti continentali del territorio
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Svezia	SE	Le zone costiere del territorio



**▼ M10***ALLEGATO III*

**Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l'ostreid herpesvirus 1  $\mu$ Var (OshV-1  $\mu$ Var) e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tale malattia in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE**

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e compartimenti)